

STATUTO

MEDER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CECCANO FR VIA ANIME SANTE 52

Numero REA: FR - 201139

Codice fiscale: 03119500605

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-08-2020 - Statuto completo	2
--	---

ART. 3°) Il capitale sociale è composto da quote del valore nominale iniziale di EURO 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

I componenti sottoscrivono n.ro 4 (quattro) quote ciascuno e pertanto il capitale sociale iniziale ammonta ad euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

Dichiarano i componenti che le quote sono state versate prima di ora nelle casse sociali.

ART. 4°) La durata della società Cooperativa è stabilita sino al **31 dicembre 2070** e potrà essere prorogata a norma di legge. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il **31 dicembre 2020**.

ART. 5°) Quindi i soci, riuniti in prima assemblea, deliberano che la società sia amministrata, peri primi tre esercizi sociali, con i poteri previsti dallo statuto sociale, da un **Consiglio di Amministrazione**.

Quindi i componenti, riuniti in prima assemblea, deliberano che il Consiglio di Amministrazione viene nominato nelle persone dei soci:

- **COCCIA EMMA** - *presidente del consiglio amministrazione,*
- **RINALDI DANILO** - *consigliere,*
- **RINALDI MASSIMO** - *consigliere,*

i quali, presenti, accettano e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società, ed ammontano all'incirca ad euro 800,00 (ottocento virgola zero zero)

S T A T U T O
della società cooperativa sociale
"MEDER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione - La cooperativa è denominata:
"MEDER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di **Ceccano (FR)**.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2070** e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

SCOPO E OGGETTO

Art. 4 - Oggetto Sociale e Attività mutualistica

La Società, nata dall'esigenza di testimoniare, nel campo del volontariato, la solidarietà personale e di gruppo a servizio delle categorie sociali più deboli, si ispira ai principi della mutualità, della democraticità, dell'impegno e in rapporto ad essi agisce.

Operando secondo questi principi intende organizzare una im-

presa che persegua - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - scopi sociali, economici ed educativi.

La Cooperativa si propone di svolgere attività tra loro funzionalmente collegate e finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, sociale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi lettere a) e b) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone l'interesse della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale di cittadini attraverso l'azione e la gestione congiunta coordinata e/o separata di attività e servizi socio assistenziali ed educativi (tipo A ex lege 381/91) e di tutte quelle attività produttive (tipo B ex lege 381/91) necessarie alla realizzazione ed al raggiungimento degli scopi di cui appresso, volte all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 4 della legge 381/1991.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - La propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali la Cooperativa si propone la seguente attività:

- gestione ed erogazione servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse quali:

pulizia urbana, spazzamento manuale e meccanico, lavaggio, disinfezione e sanificazione strade, spazi ed edifici pubblici, plessi scolastici comunali, aree complementari e cassonetti; pulizia e spurgo fognature, tombini, catidoie stradali di aree pubbliche e private, raccolta differenziata, attività di mantenimento ambientale ed ecologiche inclusa la realizzazione e la gestione di impianti funzionali ai servizi medesimi, inerenti la raccolta, lo stoccaggio, la selezione,

il trattamento, la sterilizzazione, lo smaltimento, la trasformazione ed il riciclaggio di ogni tipo di rifiuto, così, come regolate dalla normativa vigente in materia e dalle successive modifiche e integrazioni, a puro titolo esemplificativo: rifiuti urbani, speciali, riciclabili, sia solidi che liquidi o sotto forma di fanghi, pericolosi e non, bonifica e smaltimento amianto;

- la realizzazione, il commercio, l'acquisto, la vendita, la rappresentanza, il procacciamento d'affari, il noleggio, la locazione di contenitori, di impianti ed ogni attrezzatura e apparecchiatura atta alla realizzazione delle attività sopra descritte,
- la realizzazione e l'esercizio di cave, discariche, inceneritori, termovalizzatori, impianti di fitodepurazione, pre-trattamento liquami a pie' fabbricato, riciclaggio, compostaggio, stoccaggio, cernita, selezione e simili,
- realizzazione, gestione in conto proprio e per conto terzi di piattaforme ed isole ecologiche pubbliche e private; operazioni di derattizzazione;
- costruzione, gestione, manutenzione e pulizia di parchi, giardini ed aree verdi attrezzate; arredo urbano, lavori e servizi di manutenzione idraulico-forestale, bonifica e miglioramento fondiario degli argini dei corsi d'acqua, opere di ingegneria naturalistica e forestale compresi i rimboscamenti,
- realizzazione, gestione e manutenzione di strade e attività connesse quali:
installazione e rimozione di rete di recinzione, paramassi, frangivento, fonoassorbenti, e barriere di sicurezza, esecuzione di segnaletica verticale, orizzontale e marginale, pavimentazioni stradali e ripristini, gestione della sosta a raso su aree, strade e piazze sia pubbliche che private con o senza custodia a mezzo parcometri o altri strumenti di esazione della sosta; costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi, ed altre aree private e pubbliche attrezzate,
- gestione, progettazione, monitoraggio e manutenzione dei dispositivi di segnaletica e sicurezza stradale, servizi di sgombero neve e antighiaccio,
- gestione di aree cimiteriali:
inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, ed estumazione delle salme, opere murarie e accessorie occorrenti; installazione e manutenzione, sia in rete che a punto singolo delle lampade votive con connessa gestione del servizio di illuminazione votiva; manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti ad uso comune nei cimiteri, costruzioni di nuovi cimiteri, lavori di ampliamento di quelli esistenti, costruzioni di loculi, tombe nicchie cenerarie ed altre sepolture. lavori edili in generale,
- lavori di movimento terra, demolizioni, sterri, costruzioni

edifici civili, pubblici, industriali, case di cura, case di riposo, ospedali, compreso il loro restauro, gestione e manutenzione, opere speciali in cemento armato e in prefabbricati, stabilizzazioni di terreni, strade, acquedotti, fognature, ponti, dighe, gallerie e ferrovie, restauro monumentale ed artistico, servizi di pittura, opere di edilizia in genere come costruzioni di case per alloggi, la loro rivendita, la permuta, l'utilizzazione, la locazione,

- l'assunzione di rappresentanze, commercio e deposito di materiale per l'edilizia, idraulica, termoidraulica, materiale elettrico, e articoli di ferramenta, attività di compravendita, riparazione e noleggio di attrezzature, impianti, macchinari, automezzi, gestione del servizio di trasporto pubblico, scuolabus e attività connesse alla mobilità,
- costruzione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi impianti di climatizzazioni ed aria condizionata, termici, idrici, del gas, impianti antincendio, ascensori, scale mobili, e montacarichi, sondaggi e campionamenti per il sottosuolo, e l'ambiente, pozzi per acqua, micropali, iniezioni di consolidamento, ancoraggi, pali di fondazione, e fondazione speciali, sondaggi diagnostici, geofisici e geologici, opere d'arte nel sottosuolo, realizzazione e fornitura di servizi a rete pubblica e privata quali: acqua, gas, illuminazione, telecomunicazioni, la gestione integrata delle risorse idriche nella fase di captazione, adduzione, distribuzione, depurazione e trattamento delle acque, costruzione, gestione e manutenzione di impianti eolici, fotovoltaici, solari e geotermici;
- taglio e commercio legna da ardere, disboscamento, lavori di falegnameria, carpenteria metallica, di facchinaggio,
- realizzazione e gestione di impianti sportivi sia pubblici che privati;
- gestione del servizio di ristorazione collettiva ed attività connesse, compresa la progettazione, costruzione e gestione delle relative infrastrutture, ristorazione aziendale, servizi di refezione scolastica, trasporto pasti e catering,
- gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carattere animativo finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- costruzione, manutenzione e restauro di beni immobili, edifici civili ed industriali, sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia dei beni culturali e ambientali;
- autotrasporto per conto proprio e terzi

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti

gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- 1) assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque necessarie all'attività sociale;
- 2) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi;
- 3) concedere avalli bancari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- 4) stimolare lo spirito di previdenza, anche integrativa, e di risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di legge, da stabilirsi con apposito regolamento, per il funzionamento di sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta di prestiti dei soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, costituire fondi integrativi previdenziali aziendali, accendere convenzioni per aderire a fondi pensioni aperti e chiusi;
- 5) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie, dei lavoratori e degli utenti;
- 6) partecipare ai pubblici appalti, in ambito locale, regionale, nazionale e comunitario;
- 7) ricevere ed accettare donazioni, eredità, conseguire legati senza l'autorizzazione governativa, nonché promuovere raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa.

La Cooperativa può compiere tutte le operazioni ed assumere tutte le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi sociali, contrarre mutui, aperture di linee di credito, acquistare titoli di stato, sottoscrivere obbligazioni nei limiti fissati dalla legge.

La cooperativa, inoltre, potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo stabile di investimento e non di collocamento sul mercato.

Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare:

- le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia;
- le attività riservate ad iscritti in Collegi, Ordini o Albi

professionali debbono essere affidate a costoro, i quali agiranno autonomamente.

Art. 5 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci sono contenuti nel Regolamento Interno, predisposto dagli amministratori, ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dello statuto.

Art. 6 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

SOCI

Art. 7 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

I soci sono distinti in 4 categorie:

- a) soci cooperatori;
- b) soci sovventori;
- c) soci volontari;
- d) soci finanziatori.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4) della Legge 8 novembre 1991, N. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolici-

sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative. Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al di sotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società. Possono essere, inoltre, soci cooperatori coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Non possono essere soci Enti o persone giuridiche aventi attività eguale o simile a quella esercitata dalla cooperativa stessa. Possono essere altresì ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, senza i limiti percentuali imposti dalla legislazione precedente all'entrata in vigore della legge 31.1.1992 n. 59. Inoltre, posso essere soci cooperatori, qualora e finché la cooperativa sia composta da almeno nove soci, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

- Possono essere soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 le persone fisiche o giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. La remunerazione che spetta ai soci sovventori è superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Possono essere soci sovventori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle

cooperative sociali.

Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Possono essere soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private per concorrere alle attività della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia.

Possono essere ammessi nella cooperativa soci denominati soci finanziatori, i quali investono capitali nell'impresa.

Il rapporto con i soci finanziatori e sovventori sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 8 - Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci cooperatori e volontari senza espresso assenso dell'organo amministrativo di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, e cittadinanza;
- b) la qualifica che intende rivestire di socio cooperatore, volontario, sovventore o finanziatore;
- c) l'indicazione della sua effettiva capacità lavorativa;
- d) il numero di azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superare il limite massimo fissato dalla legge; l'impegno a versare l'eventuale so-

vrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione

del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, al Regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;

b) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;

c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

d) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente;

e) il numero di azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superare il limite massimo fissato dalla legge; l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori o l'Amministratore Unico devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo si seguiranno le procedure previste dall'art. 2528 C.C. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi

previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e successive modifiche, dall'Assemblea dei soci.

Art. 10 bis - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di effettuare le proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio ammesso deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo:

- l'importo delle azioni sottoscritte;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo.

I soci cooperatori dovranno inoltre versare immediatamente la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori o l'amministratore unico sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 11 bis - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori o dall'amministratore unico.

Art. 12 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori o all'Amministratore unico con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori o l'amministratore unico possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 - Acquisto di azioni proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori o l'amministratore unico devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori o

l'Amministratore unico danno comunicazione al socio

dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori o l'amministratore unico devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori o l'Amministratore unico non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo nell'ipotesi:

- a) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e delle leggi vigenti in materia, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

- b) che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

- c) che, si renda moroso nel versamento delle somme dovute per le azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 e 8 bis;

- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;

- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati gravi a giudizio dell'organo amministrativo;

- i) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

- l) negli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori o l'Amministratore Unico non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 bis - Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Art. 16 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso delle azioni

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e l'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

I soci receduti, decaduti ed esclusi dovranno richiedere il rimborso entro un anno dal termine previsto per la liquidazione delle azioni.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Il rimborso verrà liquidato solo su richiesta scritta dell'avente diritto da effettuarsi, comunque entro, e non oltre, 3 (tre) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, salvo il diritto di ritenzione della cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione

della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 Bis

In caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali, e comunque di cessazione o riduzione di qualsiasi attività della Cooperativa, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori esuberanti, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro di questi con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo. L'identificazione dei soci cooperatori da sospendere è determinata in base ai seguenti criteri in concorso tra loro:

- 1) Anzianità di associazione;
- 2) Professionalità;
- 3) Carichi di famiglia;
- 4) Anzianità di età.

In caso di disoccupazione di parte dei soci cooperatori e di stipula di nuove convenzioni, l'avviamento al lavoro dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'anzianità di ingresso in Cooperativa fermo restando la professionalità settoriale.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna di valore nominale iniziale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), sottoscritte dai soci cooperatori. L'ammontare delle quote sarà stabilito dall'organo amministrativo annualmente in sede di approvazione del bilancio;

a.1) dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, ex art. 4 L. 52/92;

a.2) dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;

c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione ed anche con le somme non rimborsate ai soci cooperatori e volontari receduti, deceduti ed esclusi, ed agli eredi dei soci cooperatori e volontari defunti o di persone giuridiche sciolte;

d) dalla riserva indivisibile di cui all'art. 12 Legge 904/87;

e) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

g) da qualunque liberalità, mobiliare o immobiliare, che pervenisse alla Cooperativa, per essere impiegata al fine del

raggiungimento degli scopi sociali. Per le liberalità in conformità al regime fiscale introdotto con la Legge 381/91 e successive modifiche, la Cooperativa potrà costituire anche un fondo patrimoniale finalizzato alla gestione di appositi servizi per il conseguimento degli scopi sociali.

Sono ammessi conferimenti, oltre che in denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342-2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori e volontari nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Art. 20 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale d'importo non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Il valore delle azioni sottoscritte potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in 4 (quattro) rate mensili.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società.

Art. 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, nella misura del 30%, e comunque non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%, e comunque non inferiore a quella prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alla riserva indivisibile di cui all'art.12 della legge 904/87;
- g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati dal regolamento interno, con la precisazione che la quantità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

Art. 25 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

ASSEMBLEA

Art. 26 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, in qualsiasi luogo purchè in Italia. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura dell'organo amministrativo, l'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede sociale almeno nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa

regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge e la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 26 bis

Le Assemblies sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale, o all'Amministratore Unico e i compensi dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori o dell'Amministratore Unico e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
- 7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 5 lettera l) del presente statuto, approvandone annualmente in sede di approvazione del bilancio gli stati di attuazione;
- 8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione delle crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 2545 quinquies C.C. può determinare le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sullo scioglimento della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sugli strumenti finanziari.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel mo-

do più semplice ai soci, che ne facciano richiesta, almeno nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema di alzata di mano o per divisione.

Art. 27 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dell'oggetto e scopo sociale e sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la presenza diretta e per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 28 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 29 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti di queste, ancorché soci.

Art. 30 - Assemblee separate

Qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mutualistiche, le deliberazioni sono assunte con il metodo delle assemblee separate che devono svolgersi in ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna delle gestioni mutualistiche.

A ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispettiva competenza.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per l'assemblea generale dalla legge e dal presente statuto.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo delle adunanze tanto delle assemblee separate come dell'assemblea generale che deve in ogni caso tenersi non prima di 30 (trenta) giorni rispetto a quello fissato per le assemblee separate. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.

All'assemblea generale partecipano soci delegati in numero complessivo pari a 20 (venti) eletti dalle assemblee separate in proporzione al numero dei voti spettanti ai soci ammessi alle singole assemblee separate. I delegati sono eletti, in ciascuna assemblea separata, in proporzione ai voti espressi. Alla minoranza spetta la nomina di almeno un delegato qualora essa raggiunga almeno il 5% (cinque per cento) dei voti validamente espressi.

Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

Art. 30 bis

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente salvo che l'Assemblea non elegga chi debba presiederla.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE**Art. 31 - Amministrazione**

La società è amministrata, ai sensi di legge, da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5), secondo la determinazione dei soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci nel limite di cui all'art. 2542 del c.c.

I membri dell'organo amministrativo restano in carica per un mandato non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 32 - Adunanze del Consiglio

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice-presidente.

Il Consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 34 - Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società.

Spetta pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed, eventualmente, i bilanci preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare o concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare su tutte le materie di cui al n. 7 dell'art. 5;
- g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione a nominare eventuali esponenti, od occorrendo, direttori per i lavori appaltati, determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- h) assumere, promuovere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di indicare nella relazione al progetto di bilancio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in ossequio al disposto dell'art. 2 della legge 31.1.1992 n. 59.

Il Consiglio potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante, anche un impiegato della

cooperativa.

Art. 35 - Deleghe

Il Consiglio di amministrazione nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il Consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri e i compiti, direttori e procuratori.

Art. 36 - Rappresentanza

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società ed, occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, salvo parere contrario del Consiglio stesso nell'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Art. 37 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso o i gettoni di presenza degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 38 - Controllo diretto dei soci

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 c.c., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 39 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale o un sindaco unico e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE

Art. 40 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 41 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-

zione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 42 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale.

La cooperativa farà riferimento all'organo arbitrale costituito presso la Camera di Commercio ove è posta la sede della società, su designazione del Presidente della stessa Camera di Commercio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale presso il cui domicilio avrà sede lo stesso Collegio.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto e nel rispetto del contraddittorio e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria o la sua modifica deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto, ai comparenti, i quali riconoscendolo conforme alla propria volontà, lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono in ogni foglio di cui si compone, essendo le ore 19,10 (diciannove e minuti dieci).

Occupi tredici fogli scritti da me notaio parte di mia mano e parte da persona di mia fiducia su quarantanove intere facciate e quanto sin qui della cinquantesima.

F.to: Coccia Emma

Massimo Rinaldi

Danilo Rinaldi

Giuseppe Maria Russo notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER USO CONSENTITO

ALATRI, lì 6 Agosto 2020